

Roma, 25 maggio 2009
Protocollo FN47CN

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ing. Amedeo FUMERO
Capo Dipartimento Trasporti
Piazzale Porta Pia 1
00161 Roma

e p.c.
Cons. Claudio IAFOLLA
Capo di Gabinetto del Ministro

Oggetto: Parlamentino NCC e Tavolo Tecnico Ministero Trasporti - posizione Federnoleggio.

Federnoleggio intende contribuire al dibattito aperto sul Tavolo Intersindacale del Parlamentino NCC per il Tavolo Tecnico al Ministero definendo i principi, dettati da legislazione e giurisprudenza vigenti in materia di trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento alla Costituzione Italiana ed ai principi comunitari.

A tal fine appare indispensabile definire il quadro normativo di riferimento.

La materia del trasporto pubblico locale è attribuita alla potestà residuale della Regione, IV comma dell'art. 117 della Costituzione, recentemente modificato. Attribuzione peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, sentenze n. 222/2005, 80 e 29 del 2006. Essa ha avuto cura di evidenziare come già il D.Lgs. 422/1997 avesse potenziato il ruolo della Regione in tale ambito, di conseguenza solo ed esclusivamente le Regioni Italiane, nell'ambito territoriale di loro spettanza e competenza, hanno potestà normativa in materia.

Visti gli articoli 1, 16, 41 e 120 della Costituzione, devono ritenersi illegittime le norme che ostacolano in qualsiasi modo la circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, o che pongano limiti all'esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. E' evidente che il dettato Costituzionale non consente la introduzione ed il mantenimento di ostacoli e/o limiti in funzione discriminatoria di alcuni soggetti rispetto ad altri, per quanto attiene all'esercizio di attività economica.

La Corte Costituzionale ha avuto in più occasioni modo di ribadire che la necessità di apposita autorizzazione per lo svolgimento di attività imprenditoriale, non implica una contemporanea limitazione territoriale all'esercizio di quella attività.

Per evitare "...*creazione di artificiose barriere territoriali*" proprio gli articoli 41 e 120 della Costituzione sostengono una "...*nozione unitaria di mercato*" ed è illegittima la limitazione del "... *diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione*" (Corte Cost., sent. N. 207/2001).

Evidente, inoltre, la violazione che compie l'Art. 29 I quater del Milleproroghe all'Art. 3 della Costituzione perché, con la modificazione della L. 21/92, realizza un'arbitraria disparità di trattamento tra situazioni uguali afferenti agli esercenti il noleggio con conducente, con riferimento al solo dato geografico che assurge a fattore discriminante. Infatti esso determina una illegittima disparità di trattamento a seconda del diverso Comune che ha rilasciato la autorizzazione. In altre parole viene materialmente precluso l'esercizio dell'attività imprenditoriale e lavorativa in un dato ambito territoriale, comunale, nei confronti di coloro i quali sono titolari di autorizzazioni di comuni diversi da quelli ove intendono esercitare.

Si è in presenza di una sperequazione e di una difformità di trattamento tra operatori del medesimo settore, abilitati all'esercizio di un servizio in quanto titolari di un identico provvedimento autorizzatorio.

Per quanto concerne il Diritto Comunitario, ai sensi dell' Art. 70 Trattato CE, in materia di trasporti, gli Stati membri devono perseguire gli obiettivi del Trattato stesso.

Per raggiungere tali obiettivi occorre che vi sia un mercato interno unico caratterizzato dall'eliminazione, fra i Paesi membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché un regime teso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, cfr.artt.2e3, lett.c) e g) Trattato CE.

Di conseguenza, libertà fondamentale riconosciuta alle imprese è quella di potersi stabilire in qualsiasi Paese della Comunità anche tramite l'apertura di una sede secondaria, cosiddetto stabilimento a titolo secondario.

In particolare ai sensi degli artt. 43 e 48 Trattato CE (Capo II, diritto di stabilimento) le restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese di uno Stato membro nel territorio di un'altro Stato sono vietate e tale divieto si estende alle restrizioni relative all'apertura di succursali o filiali.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, alle condizioni definite dalla Legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che godono del pieno diritto di stabilimento le imprese costituite in un Paese membro al solo scopo di stabilirsi in un altro Stato della Comunità nel quale, dette imprese, svolgono il complesso delle proprie attività economiche (cfr. CGCE, Inspire Art, causa 167/01 del 30.9.2003, punti 95 e 97 in particolare; causa 212/97 del 9.3.1999, punto 17 in particolare; Segers, causa 79/1985 del 10.7.1986, punto 16 in particolare).

Inoltre, ai sensi dell' art.14 Trattato CE, la Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno conformemente, tra l' altro, alle disposizioni in tema di trasporto (artt. 70-80 Trattato CE) e pertanto, i trasporti sono un elemento necessario per la realizzazione di detto mercato.


In buona sostanza, un imprenditore, eventualmente anche italiano, ha il diritto di costituire un'impresa di noleggio con conducente in un Paese della Comunità (es. Francia), ma di svolgere tutta o parte della propria attività in Italia, attraverso una sede secondaria e una rimessa ivi ubicata.

Alla luce di quanto evidenziato nelle norme Costituzionali e Comunitarie, riteniamo opportuno ribadire i punti fondamentali dai quali partire, per un confronto che vada a generare una soluzione che rispetti le Leggi attualmente in vigore:

- 1) Avviare un processo di realizzazione di Albi Regionali da mettere in collegamento reciproco in modo da facilitare il compito agli organi competenti addetti ai controlli e alle verifiche.
- 2) Superamento del concetto di territorialità per le imprese
- 3) Una efficace e rigida lotta a tutte le forme di abusivismo
- 4) Prevedere l'abolizione dell'obbligatorietà dell'iscrizione al Ruolo Conducenti per i dipendenti
- 5) Fronteggiare il deprezzamento delle tariffe concertando il problema con la Pubblica Amministrazione
- 6) Superare l'attuale stato di contingentamento, che prevede l' autorizzazione per ogni mezzo, con l'introduzione di un sistema di autorizzazione aziendale che consente di inserire, in linea con gli orientamenti comunitari, elementi importanti di liberalizzazione nel settore, pur senza pregiudicare gli equilibri di mercato.

Tutto questo premesso, rafforzato dalle due recenti ordinanze del Consiglio di Stato, 1959/2009 del 7/4/09 e 262/2009 del 28/4/09, Federnoleggio conferma la propria richiesta di abrogazione dell'art. 29 I quater del decreto-legge n. 207 del 2008 (Milleproroghe) accettando tuttavia l'eventuale nuova sospensiva delle applicazioni delle norme inserite nel testo, fino al 31/12/2009, così da avviare un sereno confronto che porti al superamento della Legge 21/92, per quanto riguarda il settore Noleggio con Conducente.

Federnoleggio Confesercenti
Vice Presidente Nazionale
Luigi Pacilli



2